


NOTA SU UNO STATUTO CINQUECENTESCO CONSERVATO PRESSO LA BASILICA DI S. CRISTINA DI BOLSENA

Antonio Quattranni




Nell'ambito dell'attività del Laboratorio di Restauro provinciale, è stato recentemente restaurato un piccolo registro conservato presso l'Archivio storico della Basilica di S. Cristina di Bolsena¹. È un registro membranaceo (mm. 220 x 165) non cartolato (una numerazione in cifre arabe che è stata apposta a matita dopo il restauro), composto di due quaderni più un foglio per un totale però di 16 cc. anziché 18 (II + 12 + II), in quanto il primo quaderno è mancante del foglio centrale (fra c. 3 e c. 6). Le carte presentano linee di riga sul margine di scrittura e 16 righe di scrittura per 16 linee di rigatura. La scrittura -tutta di una medesima mano- è una cancelleresca piuttosto elegante, inclinata a destra, molto calligrafica e con assenza

quasi totale di abbreviazioni. Le rubriche dei capitoli sono in gotica molto rotonda. L'inchiostro è bruno slavato e in alcuni punti completamente scomparso per evanescenza. Purtroppo le cc. 9v-r e 10v-r hanno il testo eraso e sono anche quasi totalmente cancellate con un coprente. L'intervento di restauro ha consentito un buon recupero della leggibilità del testo, tranne nelle due carte appena citate.

Il documento è di particolare interesse in quanto si tratta di uno statuto cinquecentesco inedito di Castel Giorgio, un castello rurale sui Monti Volsini tra Bolsena e Orvieto, ma sarà necessario uno studio più ampio sul contesto storico che lo ha prodotto per acquisire dati di definitiva certezza. È comunque, allo stato attuale, da ritenersi il primo testo

statutario noto per il comune di Castel Giorgio che, oggi centro di circa 2.200 abitanti in provincia di Terni, nel Cinquecento era un castello di modeste dimensioni sotto il controllo della sede vescovile di Orvieto e con un territorio caratterizzato prevalentemente da boschi: "Nella seconda metà del '500 Castel Giorgio andò assumendo maggiore importanza come nodo di comunicazione tra Orvieto e Bolsena e tra il Patrimonio di San Pietro e la vicina provincia toscana. Altri piccoli castelli vennero costruiti in località Monte Giove Vecchio, Lauriano, Torracchia, Montuolo. La popolazione presente nella zona venne stimata in circa 800 persone, tutte dedite ad attività agricole e pastorizie..."².

Le origini di questo castello risalgono, secondo l'ipotesi più accreditata, all'ul-



timo quarto del sec. XV, cioè al periodo tra il 1476 e il 1505 quando fu vescovo di Orvieto Giorgio della Rovere, il quale - secondo il Marabottini³ - facendo trasferire degli agricoltori dal contado di Parma, avviò la costruzione del nuovo castello, che chiamò con il suo stesso nome, da destinare anche a sede estiva del vescovo (l'altitudine della località è m. 560 slm-IGM).



A circa un secolo dopo può fissarsi la datazione dello statuto oggetto di questa breve nota. Infatti, all'ultima carta del registro, subito dopo la fine dell'ultimo capitolo, abbiamo l'annotazione "*Super scripta statuta et reformationes, confirmamus approbamus et in castro georgio et illius Curia iurisdictionis (...) per potestate pro tempore dicti loci existentes observari mandamus...*" sottoscritta dal *Vicarius et Auditor generalis Petrus Hieronimus*

Leopardus incaricato dal cardinale Girolamo Simoncelli, vescovo di Orvieto. L'annotazione si conclude con l'indicazione chiara della data: nel palazzo vescovile di Orvieto, 2 giugno 1582. "Solo alla fine del 1500 -scrive Prudenzi- sembra ormai certo, *anche se non è stato possibile trovare un'adeguata documentazione a riguardo* (il corsivo è mio), il paese venne eletto a Comunità, pur continuando a rimanere sotto la giurisdizione del potere temporale (Comunità baronale)"⁴. Un contributo importante per meglio conoscere questo significativo periodo della storia di Castel Giorgio è perciò costituito dal documento che qui si vuole segnalare.

È ipotizzabile, ad esempio, che lo statuto, per come esso è strutturato e per il contenuto, nonché messo in relazione agli avvenimenti coevi, rappre-

senti un momento della "transizione" dalla condizione di castello sostanzialmente feudale a quella di Comunità con più autonoma e definita fisionomia amministrativa? Partendo da questo documento si potrebbe quindi avviare una più ampia ricerca, anche attraverso il confronto con la produzione statutaria dei centri vicini, per approfondire le vicende delle trasformazioni nell'ambito amministrativo e sociale di una comunità che, come vedremo, all'inizio dell'epoca moderna appare ancora un mondo chiuso regolato in modo piuttosto semplice da poche norme statutarie.

Il testo del documento è interamente scritto in volgare e sostanzialmente ricalca la tipologia degli statuti rurali⁵. Non è quindi uno statuto particolarmente analitico nella normativa e si compone in totale di soli 33 capitoli, o articoli, elencati in modo disorganico senza alcuna suddivisione tematica. Non c'è, vista la brevità, una ripartizione per libri e neppure per materie. Ciò potrebbe far ritenere che vi siano state più antiche emanazioni di tipo legislativo, come ad esempio i bandi signorili, delle quali lo statuto in questione costituisce una sistemazione; oppure, ipotesi esattamente opposta, che si tratti di una forma sunteggiata tratta da uno specimen e adatta alle dimensioni e alle esigenze dell'amministrazione del piccolo castello sotto la "signoria ecclesiastica" del vescovo di Orvieto. Anche questo aspetto, adeguatamente approfondito, fornirà interessanti informazioni sull'evoluzione amministrativa della modesta comunità rurale. Un pic-



colo castello tra i boschi della Selva del Vescovo, fondamentalmente caratterizzato dall'allevamento e dall'attività agricola, il cui governo alla fine del XVI secolo risulta quindi ancora regolato in modo piuttosto essenziale e con la maggior parte della normativa dello statuto che riguarda appunto il danno dato, come si può osservare dall'elenco delle rubriche, che in parte sono numerate con cifre arabe e in parte romane:

<i>Del offitio del Podestà</i>	Rubrica 1
<i>Del bossolo da farsi</i>	Rubrica 2
<i>Dell'offitio de li Riveditori</i>	Rubrica 3
<i>Dell'offitio delli Viarii</i>	Rubrica 4
<i>(foglio mancante c.4 e c.5)</i>	Rubrica 5
" ".....	Rubrica 6
" ".....	Rubrica 7
" ".....	Rubrica 8
" ".....	Rubrica 9

(conservata a c.6 la parte finale del testo del capitolo)

<i>Tassa della mercede del Podestà</i>	Rubrica X
<i>Dell'offitio del danni dato</i>	Rubrica XI
<i>Della pena del danni dato personalmente</i>	Rubrica XII
<i>Della pena del danni dato con bestie grosse</i>	Rubrica 13
<i>Della pena del danni dato con bestie porcine</i>	Rubrica 14
<i>Della pena del danni dato con bestie / caprine</i>	Rubrica 15
<i>Della pena del danno dato con bestie / pecorine</i>	Rubrica XVI
<i>Della pena del danno dato con bestie / studiosamente</i>	Rubrica XVII
<i>Della pena di tagliare le viti nelle / vigne</i>	Rubrica XVIII
<i>Della pena di tagliare le viti et arbori / di pergoleti</i>	Rubrica XIX
<i>Della pena di tagliar arbori domestici</i>	Rubrica XX
<i>Che sia lecito tagliar per fare A/rati</i>	Rubrica XXI
<i>Modo di dar accusi</i>	Rubrica XXII
<i>Di che si possi fare inquisitione</i>	Rubrica 23
(...)	Rubrica 24
(...)	Rubrica 25
(...)	Rubrica 26
<i>Che il Podestà non possa riscuotere la su/a rata della pena senza quella della Comunità</i>	Rubrica 27
<i>Del cavar l'accuse</i>	Rubrica 28
<i>Della pena del lavar nella fonte</i>	Rubrica 29
<i>Modo di far ragunare il Conse/glio</i>	Rubrica 30
<i>Della pena di chi non interviene al/Conseglio</i>	Rubrica 31
<i>Modo di vendere l'Hosteria, Macello et Pizzicaria</i>	Rubrica 32
<i>Che sia lecito a tutti vendere una/bestia a minuto</i>	Rubrica 33

Un insieme di norme piuttosto scarso che testimonia le scarse esigenze statutarie del castello: più che regolare le varie articolazioni della vita di una comunità, questo statuto sembra dovere assolvere soltanto al compito di assicurare la difesa dell'armonia produttiva in un territorio, armonia che si mantiene attraverso il rispetto delle risorse e delle attività contadine. La regolamentazione del vivere sociale è quasi riassunta e assorbita nella tutela, attraverso la protezione dai danni, del lavoro campestre e dell'allevamento nelle selve, mentre aspetti come l'attività civica o la moralità pubblica, la sicurezza e l'igiene, sono presenti nelle norme solo in mini-

ma parte. Uno statuto, breve ed essenziale, che lascia perciò un considerevole insieme di rapporti all'arbitraggio della sola volontà del signore del castello. Anche rispetto agli statuti di altri castelli del contado orvietano e dell'area umbra e alto laziale, questo statuto risulta notevolmente semplificato⁶. Nel caso di Castel Giorgio, anche se la struttura delle magistrature locali risulta chiaramente definita da un punto di vista giuridico (troviamo il

parla di fiere e mercati, le sole attività che si debbano vendere ogni anno sono l'Hosteria, Macello et Pizzicaria e bisognando acconciare la fonte pubblica, la Chiesa, e cimitero di detto Castello, li Priori che a tempo saranno con licenza di Sua Signoria Illustrissima o d'altri deputati possino pigliare danari di detti proventi per quello che bisognerà per acconciare dette cose et non più et tenere buon conto di quello che si spenderà e abbiamo così una conferma della mancanza di autonomia, nonché un quadro della finanza e dei lavori pubblici locali. Per quanto riguarda la vita economica, che abbiamo visto essere anch'essa minima, sappiamo che è consentito a tutti *posser ammazzare una bestia per bisogno, et necessità che havesse de danari, et la carne di essa vendere a minuto o in grosso* e ciò costituisce una significativa conquista di un diritto della comunità. Di questa dialettica evolutiva tra potere signorile e rivendicazioni di autonomia vi è dunque traccia anche nello statuto, il quale però ne fissa soltanto un momento.

NOTE

¹ L'intervento del Laboratorio di Restauro della Provincia di Viterbo, con la collaborazione dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Bolsena, ha riguardato documenti dei fondi pergamenei sia dell'Archivio storico comunale di Bolsena sia dell'Archivio storico della Basilica di S. Cristina. Grazie ad un contributo dell'Assessorato alla Cultura - Ufficio archivi storici - della Regione Lazio, entro il 1994, sarà allestita a Bolsena una mostra sulle pergamene restaurate.

² E. PRUDENZI, *Castel Giorgio e i suoi 500 anni*, 1897, ristampato in *Castel Giorgio tra storia e cronaca*, Acquapendente, 1989, pp. 13-29.

³ F. MARABOTTINI, *Catalogus Episcorum Urbisveteris*, 1667, citato in E. PRUDENZI, *Op. cit.*, p. 19.

⁴ E. PRUDENZI, *Op. cit.*, p. 27.

⁵ Cfr. G. GHITTONI, *Signorie rurali e feudi alla fine del Medioevo*, in AA.VV., *Comuni e Signorie: istituzioni, società e lotte per l'egemonia* (Storia d'Italia diretta da G. GALASSO, IV), Torino, 1981, pp. 591-676; G. GUERRINI, M. SENSI, *Tre comuni rurali e i loro statuti: Colle del Marchese, Castel San Giovanni, Castel Ritaldi*, Archivi dell'Umbria - Inventari e ricerche, 8, Perugia, 1985.

⁶ Cfr. M. ROSSI CAPONERI, M. SBORRA, *Lo statuto di Viceno del secolo XVII*, in "Bollettino dell'Istituto Storico Artistico Orvietano", XXXVIII, 1982, pp. 105-171; G. SCENTONI, P. ANGELUCCI, *Statuto del castello di Poggio Aquilone*, Archivi dell'Umbria - Inventari e ricerche - 6, Perugia, 1985; B. MANCINI (a cura di), *Ordini statuti leggi municipali della Comunità e Popolo di Onano*, 1991.

⁷ Cfr. G. TOCCI (a cura, e con introduzione di), *Le comunità negli stati italiani d'Antico regime*, CLUEB, Bologna, 1989, in particolare il paragrafo *Statuti, libertà, trasformazioni*, pp. 21-27.